



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Amalia Franciosi

*Legitima simul et naturalis societas.  
Sull'antico legame tra heredium e consortium.*

Numero XII Anno 2019  
[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Napoli L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciungoglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Isr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



***LEGITIMA SIMUL ET NATURALIS SOCIETAS.***  
**SULL'ANTICO LEGAME TRA *HEREDIUME CONSORTIUM*.**

1. *L'heredium' e il patrimonio familiare*

Con la riforma attribuita a Servio Tullio<sup>1</sup> e l'introduzione del censo<sup>2</sup>, si perfezionò l'insediamento della città, benché una

---

<sup>1</sup> Per la letteratura in generale sulle riforme serviane mi limito a segnalare: P. FRACCARO, *La storia dell'antichissimo esercito romano e l'età dell'ordinamento centuriato*, in *Atti del II Congresso nazionale di studi romani*, 3, 1931, 91 ss., poi in *Opuscula, Biblioteca di Athenaeum*, II, Pavia, 1957, 287 ss.; ID., *Ancora sull'età dell'ordinamento centuriato*, in *Athenaeum* 22, 1934, 57 ss., poi in *Opuscula, Biblioteca di Athenaeum*, II, Pavia, 1957, 293 ss.; ID., *Della guerra presso i Romani*, in *Opuscula, Biblioteca di Athenaeum*, IV, Pavia, 1975, 3 ss.; H. LAST, *The Servian reforms*, in *JRS*, 35, 1945, 30 ss.; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, 692 ss., 760 ss.; E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso. II. Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum*, n.s. 39, 1961, 98 ss., ora in ID., *Roma Arcaica. Storia e Storiografia*, Roma, 2000, 109 ss.; F. DE MARTINO, *Territorio popolazione e ordinamento centuriato*, in *BIDR*, 80, 1977, 1 ss.; R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, Copenhagen, 1980; G. VALDITARA, *Aspetti religiosi del regno di Servio Tullio*, in *SDHI*, 52, 1986, 395 ss.; C. AMPOLO, *La città riformata*, in *Storia di Roma*, I, a cura di A. Schiavone, Torino, 1988, 203 ss.; A. MOMIGLIANO, *Roma arcaica*, Firenze, 1989, 110 ss.; F. CASSOLA, L. LABRUNA, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup>, Napoli, 1991, 34 ss.; A. ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma*, Milano, 2006, 52 ss.; F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto Romano I. Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014, 45 ss.; F. COSTABILE, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino, 2016, 32 ss.; A. CALORE, *Cittadinanze nell'antica Roma. I. Età regia*, Torino, 2018, 47 ss.

<sup>2</sup> L. PEDRONI, *Censo, moneta e rivoluzione della plebe*, in *MEFRA*, 107, 1995, 197 ss.; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London, 1996, 562.; E. LO CASCIO, *Il 'census' a Roma e la sua evoluzione dall'età serviana alla prima età imperiale*, in *MEFRA*, 113, 2001, 565 ss. e nt. 50; G. CLEMENTE, *I censori e il Senato. I 'mores' e la legge*, in *Athenaeum*, 104, 2016, 449 ss.

comunità esistesse già almeno dalla metà circa dell'VIII sec. a.C., derivata dal sinecismo tra una moltitudine eterogenea e variamente organizzata (che andrà poi a costituire in parte la *plebs*, in parte le *minores gentes* e a confluire nel *populus* dei Romani) e i *Quirites*, organizzati in *gentes* e per curie<sup>3</sup>.

La dualità, che caratterizza l'organizzazione cittadina delle origini, perdura oltre il riassetto ascritto al re etrusco e, ancora in età repubblicana, è testimoniata dalla duplicità delle

---

<sup>3</sup> E. SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica*, Roma, 1955, 296 ss.; M. TORELLI, *La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e discontinuità agli albori della storia*, Milano, 2001, 23 ss.; A. FRASCHETTI, *Roma e il Principe*, Bari-Roma, 2005, 122 ss., 184 ss.; A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750 - 700/675 a.C.)*, Torino, 2006, 117 ss.; ID., *La leggenda di Roma*, II. *La costituzione*, Borgaro Torinese, 2011, 159 ss., 249 ss.; P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974, 97 ss.; A. L. PROSDOCIMI, *Populus Quiritium Quirites*, I, in *Eutopia* IV.1, *Atti del convegno internazionale 'Nomen Latinum'. Latini e Romani prima di Annibale*, Roma 24-26 ottobre 1995, a cura di A. La Regina, Roma, 1995, 15 ss.; ID., *Curia, 'Quirites' e il sistema di Quirino ('Populus Quiritium Quirites' II)*, in *Ostraka* 5.2, 1996, 243 ss.; ID., *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, I, Napoli, 2016, 255 ss.

Sulla base di recenti ritrovamenti archeologici nell'area palatina, Carandini suppone l'esistenza, già nella prima età regia, di una primordiale comunità organizzata per curie, cui in un secondo momento, precedente certo alle riforme serviane, se ne sarebbe sovrapposta una più ampia. Ad un primo nucleo cittadino di *Quirites*, stanziati in un'area protourbana corrispondente al varroniano *Septimontium*, si sarebbe aggiunta una nuova comunità, sviluppatasi dallo stanziamento sul Palatino di quel *populus Romanus*, ossia l'esercito costituito da elementi nuovi, estranei alle curie, il cui nome viene ad affiancarsi a quello dei *Quirites*, fino alla fusione in una comune *civitas*, organizzata su base familiare, probabilmente in età serviana, quando il sistema centuriato si sovrappone a quello curiato, depotenziandolo gradualmente. Cfr. G. PRUGNI, *Quirites*, in *Athenaeum*, 65, 1987, 127 ss. Contro l'identificazione di un centro urbano vero e proprio per l'VIII sec. a.C. cfr. per tutti C. AMPOLO, *Il problema delle origini di Roma rivisitato: concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti*, in *ASNP*, s. 5, 5.1, 2013, 250 nt. 2, 258 nt. 51.

assemblee (curiata e centuriata), oltre che da alcune previsioni delle dodici tavole, le quali avrebbero contemplato sia norme ritagliate sull'organizzazione gentilizia, valide solo per una parte della popolazione, sia altre, destinate all'intera comunità<sup>4</sup>. Un esempio, funzionale al tema dell'indagine, è rappresentato dalla norma decemvirale sulla successione intestata, che qui si riporta.

Tab. 5.4-5: *Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam [habento]*<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> A. CORBINO, *'Familia proprio iure' e 'familia communi iure'*, in *Estudios juridicos en Homenaje al Prof. A. Guzmán Brito*, II, Alessandria, 2011, 4. Esprimono dubbi a riguardo, per la difficoltà a escludere l'esistenza di *gentes* plebee in età predecemvirale G. FALCONE, *Liv. 10.8.9: Plebei 'gentes non habent'?*, in *SDHI*, 60, 1994, 613 ss.; M. TALAMANCA, *Cic. orat. 1.176 e i 'bona liberti'*, in *Index*, 27, 1999, 180 s.; C. MASI DORIA, *'Libertinitas' e successione gentilizia*, in *Index*, 27, 1999, 290; G. FINAZZI, *La successione 'ab intestato'*, in *XII 'Tabulae'. Testo e commento*, I, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 254. Cfr. *Cic. de or.* 1.39.176; *Cic. Verr.* 2.1.45.115; *Laudatio Turiae* 1.13-24 (Arangio-Ruiz, 211; Flach, 53 ss.; 77; Pavese, 281 ss.). In senso contrario G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*, I, Firenze, 1979, 240; V. GIUFFRÈ, *Plebei 'gentes non habent'*, in *Labeo*, 16, 1970, 329 ss.; G. FRANCIOSI, *La plebe senza genti e il problema della 'rogatio Canuleia'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, Napoli, 1984, 121 ss., ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, I, Napoli, 2012, 451 ss. Cfr. *Liv.* 10.8.9; *Gell.* 10.20.5; 17.21.27; *Cic. top.* 6.29; *Cic. ad fam.* 2.9.21; *Cic. de rep.* 2.35.

<sup>5</sup> FIRA I. 38; M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, cit., 640 ss.; *Rhet. ad Herenn.* 1.13.23; *Cic. de inv.* 2.50.148; *Coll.* 16.4.1 (*Ulp.* 26.1); *Paul.* 1. *ad Sab.* D.28.2.9.2; *Ulp.* 46 *ad ed.* D.50.16.195.1. Cfr. P. BONFANTE, *Famiglia e successione*, Torino, 1926, 106; B. ALBANESE, *La Successione in diritto romano antico*, in *AUPA*, 20, 1949, 275; ID., *Osservazioni su XII Tab. 5.3*, in *AUPA*, 45.1, 1998, 35 ss.; M.F. LEPRI, *Sulla terminologia e sulla nozione di patrimonio in diritto romano. I. Appunti sulla formazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, Firenze, 1942, 49 ss.; EAD., *Ancora qualche parola a proposito di sui e adgnati*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario*, Napoli, 1949, 299 ss.; H. LEVY-BRUHL, *La tutelle des XII Tables*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario*, Napoli, 1949, 318; P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*, I<sup>2</sup>, Milano, 1963, 4; L. AMIRANTE, *Sulle XII tavole*.

Essa appare chiaramente dettata allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio nell'ambito del gruppo agnazio e, in subordine, di quello gentilizio (disposizione di salvaguardia, quest'ultima, valida solo per gli appartenenti ad una *gens*); in assenza di agnati<sup>6</sup>, infatti, il patrimonio non si sarebbe disperso, ma avrebbe accresciuto quello gentilizio: questo passaggio istituzionalizzava e rendeva giuridicamente rilevante quella che, con le dovute cautele, possiamo definire 'proprietà' dei *gentiles*<sup>7</sup>. *Familiam habere* implica,

---

*Un'ipotesi di lavoro: le sequenze e l'ordine delle norme decemvirali*, in *Index*, 20, 1992, 205 ss.; O. DILIBERTO, *Materiali per la palingenesi delle XII tavole*, I, Cagliari, 1992, 97 ss.; A. GUARINO, *Sui e adgnati nelle XII tavole*, in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 132; C. FAYER, *La 'familia romana': aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma, 1994, 80 ss., 415 s.; M. TALAMANCA, *L'acquisto dell'eredità da parte dei gentili in XII Tab. 5.5*, in *Mélanges à la mémoire de André Magdelain*, Paris, 1998, 447 ss.; ID., *Elementi di diritto privato romano*<sup>2</sup>, a cura di L. Capogrossi Colognesi e G. Finazzi, Milano, 2013, 348; M. BREONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 2001, 36 ss.; G. FRANCIOSI, *La versione retorica e la versione giuridica di due disposizioni delle XII tavole*, in *Ius Antiquum*, 2.10, 2002, 36 e ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 989; U. AGNATI, *Leges Duodecim Tabularum. Le tradizioni letteraria e giuridica. 'Tabulae' I-VI*, Cagliari, 2002, 228 ss.; ID., *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone 'De inventione' 2.148 e 'Rhetorica ad Herennium'*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia, 2005, 239 ss.; G. FINAZZI, *La successione*, cit., 231 ss. Cfr. ancora Gai 3.9; 3.17; Coll. 16.2.17; Tit. Ulp. 26.1; PS. 4.8.3; Epit. Gai. 2.8.3.

<sup>6</sup> La cui successione è regolata immediatamente prima, secondo regole diverse da quella necessaria dei *sui heredes*. Sul punto v. A. CORBINO, *'Familia'*, cit., 5. Cfr. G. M. OLIVIERO, *A proposito di 'successio ordinum' nell'eredità intestata delle dodici tavole*, in *SDHI*, 68, 2002, 625 ss.

<sup>7</sup> E ciò a prescindere dalle modalità (collettiva o individuale) in cui l'effettiva apprensione del patrimonio ereditario potesse avvenire. V. sul punto le divergenti opinioni di P. VOCI, *Diritto*, cit., 11; F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, I, Napoli, 2008, 397; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, 1990, 168; O. DILIBERTO, voce *Successione legittima (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, 43, Milano, 1990, 1302; G. FRANCIOSI, *La plebe*, cit., 130; ID., *'Gentiles familiam habento'. Una riflessione sulla proprietà collettiva gentilizia*, in *Ricerche*



per il destinatario della norma, la facoltà di disporre del patrimonio del *de cuius*<sup>8</sup>. In tal modo le norme decemvirali che regolavano la

---

*sull’organizzazione gentilizia romana*, III, a cura di G. Franciosi, Napoli 1995, 37 ss., ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 717 ss.; ID., *Clan gentilizio e strutture monogamiche*<sup>6</sup>, Napoli, 1999, 297 ss., 337 e nt. 20; C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Roma, confederación de gentes*, in *St. in On. di A. Metro*, I, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2009, 18 a favore di una modalità collettiva della successione, e di M. TALAMANCA, *L’acquisto*, cit., 448 ss.; A. CORBINO, *Familia*, cit., 41 ss.; e da ultimo G. FINAZZI, *La successione*, cit., 256 ss., favorevoli invece all’idea di una successione individuale all’interno della *gens*, sulla base di una legittimazione solidale ed elettiva dei *gentiles*.

Qualunque potesse essere la modalità pratica di appropriazione della *familia*, non vi sono dubbi che essa avvenisse *propter gentilitatem* (si pensi alla controversia ereditaria tra i *Claudii* e i *Claudii Marcelli* sull’eredità del liberto morto intestato, che vede esclusi i *Marcelli*, per essere transitati alla plebe e aver rotto i legami con la *gens*: Cic. *de orat.* 1.39.176). È da intendere che in precedenza in capo alla *gens* e ai suoi membri non si costituisse alcun diritto, se non una *possessio* di porzioni di *ager publicus*, garantita più dal potere del clan, nei rapporti intergentilizi, che non giuridicamente tutelata. In relazione ad essa, pertanto, solo in senso lato si può parlare di ‘proprietà’ gentilizia. Cfr. C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The collective Ownership and Heredium*, in *RIDA*, 57, 2010, 57 e nt. 16.

Alla stessa logica di salvaguardia del patrimonio gentilizio sembrano rispondere tanto il principio esogamico per gli *ingenui*, in cui viene in evidenza il valore di scambio, quanto quello endogamico per i sottoposti, a tutela della conservazione della forza lavoro all’interno del clan. A quest’ultimo ben si conformerebbe, in direzione delle logiche legate al gruppo familiare, quello dell’inalienabilità di determinati beni, ad esempio l’*heredium*, e della commerciabilità di altri, particolarmente preziosi (Gai. 1.192), esclusivamente attraverso forme rituali complesse (Gai 1.119-123), sotto il controllo della comunità. Cfr. A. CORBINO, *Il rituale della ‘mancipatio’ nella descrizione di Gaio (Rem tenens in Inst. 1.119 e 2.24)*, in *SDHI*, 42, 1976, 149 ss. nonché ID., *Osservazioni in tema di res mancipi e di stabilizzazione del regime della ‘mancipatio’*, in *Scritti in onore di G. Auletta*, II, Milano, 1988, 529 ss.

<sup>8</sup> Sull’equivalenza delle espressioni *heres esse* e *familiam habere* si sono pronunciati G. BESELER, *Glossen zum Privatrecht der römischen Republik*, in *ZSS*, 54, 1934, 323

successione sembrano avere avuto valore costitutivo di forme di signoria vicine all'attuale concetto di proprietà privata individuale, in capo ai soggetti di volta in volta, legittimati a succedere<sup>9</sup>.

In relazione al patrimonio familiare, nuova linfa mi pare che l'argomento possa attingere da una recente ipotesi a proposito dell'*heredium*, primordiale forma di appartenenza immobiliare<sup>10</sup>. A

---

ss.; B. ALBANESE, *La successione*, cit., 331 ss.; B. BIONDI, *Obbietto dell'antica «hereditas»*, in *IURA*, 1, 1950, 150 ss.; U. COLI, *Il testamento nella Legge delle XII Tavole*, in *Iura*, 7, 1956, 74 ss.; P. VOCI, *Diritto*, cit., 11, nt. 22. In senso contrario S. SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, I, Napoli, 1932, 48 ss.; 118 ss.; ID., *L'«in iure cessio hereditatis» e la natura dell'antica 'hereditas'*, in *Iura*, 3, 1952, 46 ss.; C. SANFILIPPO, *Corso di diritto romano. Evoluzione storica della 'hereditas'*, Catania, 1946, 36 ss.; M. KASER, *Das altrömische Jus. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen, 1949, 169; ID., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln-Gratz, 1956, 48; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*<sup>14</sup>, Napoli, 1968, 537 s.; G. FRANCIOSI, *L'«heres extraneus» e le XII tavole*, in *Labeo*, 10, 1964, 355, ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, I, Napoli, 2012, 174; G.M. OLIVIERO, *A proposito di 'successio ordinum' nell'eredità intestata delle dodici tavole*, in *SDHI*, 68, 2002, 625 ss. Da ultimo sull'argomento si è pronunciato G. FINAZZI, *La successione*, cit. 251 ss., il quale, sulla scia di M. TALAMANCA, *L'acquisto*, cit., 466, individua nella connessione tra la successione dei *sui heredes* e il possesso delle *res hereditariae* la chiave di lettura delle diverse situazioni facenti capo rispettivamente agli *heredes sui* e agli *adgnati*; sicché, mentre nel primo caso l'*heres* era automaticamente immesso nel possesso dei beni ereditari in ragione della sua particolare posizione, nel caso della successione degli *adgnati*, viceversa, l'immissione degli stessi nel possesso dei beni ereditari (*familia*) aveva come conseguenza l'acquisto della qualifica di *heres*.

<sup>9</sup> Possiamo al riguardo condividere pienamente il pensiero di G. FINAZZI, *La successione*, cit. 238, circa il fatto che la successione dei *sui heredes* ha radici assai antiche, connaturate alle strutture originarie della *civitas*, e risale pertanto all'età monarchica, cosicché la disposizione decemvirale recepiva un regime consuetudinario preesistente.

<sup>10</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Curie, centurie ed 'heredia'*, in *Studi in onore di F. Grelle*, Bari, 2006, 41 ss., ora in *Scritti Scelti*, I, Napoli, 2010, 655 ss.; ID., *'Familia', 'pater', 'civis': intrecci e contraddizioni*, in *Index*, 40, 2012, 146 ss.; ma v. anche E. GABBA, *Per la tradizione sull'«heredium» romuleo*, in *RIL*, 112, 1978, 250 ss., ora in

leggere attentamente le fonti, l'*heredium* appare costituito dalla somma dei *bina iugera* di cui una famiglia risultava assegnataria, ed, eventualmente, di ulteriori acquisizioni di terra in capo al nucleo familiare, che per l'epoca dobbiamo immaginare pressoché esclusivamente a carattere successorio.

Dionigi di Alicarnasso afferma che, dopo aver diviso la popolazione in tribù e curie, Romolo divise la terra in trenta lotti uguali e ne assegnò uno a ciascuna curia, riservando poi una parte della terra ai templi e ai recinti sacri, e una parte anche alla comunità<sup>11</sup>. In seguito alle conquiste, la terra venne distribuita da Romolo ai cittadini-soldati<sup>12</sup>. Poi anche i re successivi procedettero

---

ID., *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 227 ss.; ID., *Nuove ricerche sul conflitto tra patrizi e plebei in Roma arcaica*, in *Athenaeum*, n.s. 67, 1989, 570 ss., ora in *Roma arcaica*, cit., 251 ss. Per la tradizione testuale sulle distribuzioni romulee di terra v. in particolare: Paul.-Fest. voce *'centuriatus ager'* (Lindsay, p. 47); Varr. *r.r.* 1.10.2; Varr. *ll.* 6.86; Liv. 1.42.4-5.

<sup>11</sup> Dion. 2.7.4: Ὄς δὲ διεκρίθησαν ἅπαντες καὶ συνετάχθησαν εἰς φυλάς καὶ φράτρας, διελὼν τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλήρους ἴσους ἐκάστη φράτρᾳ κλῆρον ἀπέδωκεν ἓνα, ἐξελὼν τὴν ἄρκοῦσαν εἰς ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπὼν. Μία μὲν αὕτη διαίρεσις ὑπὸ Ρωμύλου τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῆς χώρας. In questo passo, Dionigi afferma che Romolo, quando ebbe distinto e distribuito tutti in tribù e curie, avendo diviso la terra in trenta lotti uguali, ne assegnò uno a ciascuna curia, escludendo una estensione di terra sufficiente per i templi ed i recinti sacri e riservandone una parte anche alla comunità. Non specifica, in questo luogo, se e come venisse poi divisa la terra all'interno della curia.

<sup>12</sup> Dion. 2.28.3: διήρει γὰρ αὐτοῖς ἐξ ἴσου γῆν τε ὅσην ἂν φέλοιτο πολεμίους καὶ ἀνδράποδα καὶ χρήματα, καὶ παρεσκεύαζεν ἀγαπητῶς δέχεσθαι τὰς στρατείας; Cic. *de rep.* 2.9.15: *Itaque hoc consilio et quasi senatu fultus et munitus et bella cum finitimis felicissime multa gessit et, cum ipse nihil ex praeda domum suam reportaret, locupletare civis non destitit*; Plut. *Rom.* 27.3: ... τῆς δὲ γῆς δορίκτητον αὐτὸς ἐφ' ἑαυτοῦ δασάμενος τοῖς στρατιώταις.

Le fonti attestano, dunque, già per la prima età monarchica l'uso di assegnare terre e bottino di guerra ai cittadini che avevano partecipato alle spedizioni militari.

a nuove assegnazioni destinate ai più poveri<sup>13</sup>. Le fonti attestano, dunque, distribuzioni di terra ai cittadini, per quanto esigue, già nel primo periodo monarchico.

Il collegamento dell'*heredium* con i *bina iugera* romulei va ricondotto a una tradizione antiquaria che in qualche modo confluisce in Livio e approda in quella gromatica<sup>14</sup>.

Paul.-Fest. '*centuriatus ager*' (Lindsay p. 47): *ager in ducena iugera definitus, quia Romulus centenis civibus ducena iugera tribuit.*

Paul.-Fest. '*heredium*' (Lindsay p.89): *Heredium praedium parvulum.*

Festo attribuisce il numero di duecento iugeri alla *centuria*, senza alcun riferimento all'*heredium*; perfino la definizione che dà di *heredium* sfugge a una quantificazione precisa, limitandosi a qualificarlo come piccolo fondo (*praedium parvulum*).

Liv. 6.36.11: *auderentne postulare ut, cum bina iugera agri plebi dividerentur, ipsis plus quingenta iugera habere liceret, ut singuli prope trecentorum civium possiderent agros, plebeio homini vix ad tectum necessarium aut locum sepulturae suus pateret ager?*

Nel riportare le vicende legate alle proposte di Gaio Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano, Livio pone l'accento sulla sproporzione tra i possessi di oltre cinquecento iugeri consentiti ai *primores patrum* e le modeste assegnazioni di due iugeri spettanti ai plebei. Anche in questo caso Livio dà la misura delle assegnazioni

---

<sup>13</sup> Dion. 2.62.4; Cic. *de rep.* 2.14.26; Plut. *Numa* 16.4 per le assegnazioni di Numa Pompilio; Dion. 3.1.5; Cic. *de rep.* 2.18.33 per quelle di Tullo Ostilio e Anco Marcio.

<sup>14</sup> E. GABBA, *Nuove ricerche sul conflitto fra patrizi e plebei in Roma arcaica*, in *Athenaeum*, 67, 1989, 571, ora in *Roma arcaica. Storia e Storiografia*, Roma, 2000, 252. Questa tradizione, che fa capo a Festo (nell'*Epitome Paolina*) e ai gromatici, sembra piuttosto rimarcare il rapporto tra i cento cittadini della *centuria* e la distribuzione dei *bina iugera*, che non accostare esplicitamente la quantità di terra in assegnazione viritana all'*heredium*.

minime di terra a ciascun cittadino, ma non parla esplicitamente di *heredia*, bensì genericamente di *ager*, assegnato in questa misura<sup>15</sup>.

Parimenti i gromatici sembrano riferirsi ai *bina iugera* come unità di terra attribuite *pro capite*, senza peraltro identificarli con l'*heredium*<sup>16</sup>.

In Plinio si riscontra un mero collegamento tra le assegnazioni individuali e i *bina iugera*, quale unità minima di esse<sup>17</sup>, evidentemente ritenuta sufficiente.

Plin. *n.h.* 18.2.7: *bina tunc iugera populo Romano satis erant nullique maiorem modum adtribuit.*

Un accostamento esplicito dei *bina iugera* con l'*heredium*, unità minima di assegnazione *pro capite* (*viritim*), trasmissibile in via ereditaria (*quae heredem sequerentur*), vi è dunque unicamente in Varrone<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> V. anche Iuven. 14.163: ... *tandem pro multis vix iugera bina dabantur vulneribus*, ove è richiamata la sola unità di assegnazione (*bina iugera*), senza riferimento all'*heredium*.

<sup>16</sup> Hyg. *limit.* (Lachmann p. 110. 5): *etsi centenis hominibus duocentena iugera data legimus, quorum propter numerum sit appellata centuria*; Sicul. Fl. *cond. agr.* (Lachmann p. 153.26): *Centuriis, quarum mentionem nunc facimus, vocabulum datum est ex eo quod cum antiqui Romanorum agrum ex hoste captum victori populo per bina iugera partiti sunt, centenis hominibus duocentena iugera dederunt: et ex hoc facto centuria iuste appellata est.*

<sup>17</sup> Ma ancora in altro luogo di Varrone e in Columella si riscontra un diverso rapporto tra *cives* e centurie territoriali, essendo queste ultime in origine formate da cento iugeri e non da duecento, mentre solo in seguito questo numero sarebbe raddoppiato: Varr. *l.l.* 5.35: *Centuria primum a centum iugeribus dicta, post duplicata retinuit nomen*; Colum. 5.1.7: *Centuriam nunc dicimus, ut idem Varro ait, ducentorum iugerum modum; olim autem ab centum iugeribus vocabatur centuria, sed mox duplicata nomen retinuit sicuti tribus, dictae primum a partibus populi tripartito divisi, quae tamen nunc multiplicatae pristinum nomen possident.* Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Curie, centurie ed 'heredia'*, cit., 42.

<sup>18</sup> Anche in Front. *limit.* II (Lachmann p. 30): *deinde haec duo iugera iuncta in unum quadratum agrum efficiunt, quod sint in omnes partes actus bini, in hunc modum, quidam primum appellatum dicunt sortem, et centies ductum centuriam*, si può riscontrare un

Varr. r.r. 1.10.2: *Bina iugera, quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt: haec postea centum centuria.*

Quanto alle dimensioni dei fondi, a parte il ricordo più tardo di assegnazioni superiori a due iugeri<sup>19</sup>, appare particolarmente significativa una testimonianza di Columella.

Colum. 1. praef. 13: ... *Quinctius Cincinnatus obsessi consulis et exercitus liberator, ab aratro vocatus ad dictaturam venerit ac rursus fascibus depositis, quos festinantius victor reddiderat, quam sumpserat imperator, ad eosdem iuvenos et quattuor iugerum avitum herediolum redierit.*

Il passo postula la possibilità di *heredia* più grandi dei *bina iugera*, considerando già piccolo l'*heredium* di quattro iugeri, definito *herediolum*<sup>20</sup>. Qui addirittura viene meno in modo esplicito la supposta coincidenza dell'*heredium* con i *bina iugera*, presente, come abbiamo visto, solo in un passo di Varrone.

---

riferimento alle unità di due iugeri, corrispondenti a un quadrato con il lato di due *actus*, e moltiplicati per cento alla centuria, ma non vi è accenno all'*heredium*. Sul punto v. G. TRAINA, *Il papiro di Servio Tullio*, in *ASNP*, s. 3, 17, 1987, 402 s.

<sup>19</sup> Liv. 5.30.8: *Adeoque ea victoria laeta patribus fuit, ut postero die referentibus consulibus senatus consultum fieret ut agri Veientani septena iugera plebi dividerentur, nec patribus familiae tantum, sed ut omnium in domo liberorum capitum ratio haberetur ...* Nel passo riportato Livio attesta per il IV sec. a.C. una distribuzione di sette iugeri di terra ai plebei che includeva tutti i sottoposti liberi della famiglia.

Anche in Plinio troviamo, per l'età repubblicana, il ricordo di assegnazioni nella misura di sette iugeri. Plin. n.b. 18.4.: *Manii quidem Curii nota concio est: perniciosum intellegi civem, cui septena iugera non essent satis. Haec autem mensura plebei post exactos reges assignata est.*

<sup>20</sup> V. anche Aus. *Idyll.* 31: ... *Salve, herediolum, maiorum regna meorum, quod proavus, quod avus, quod pater excolui, quod mihi jam senior properata morte relinquit: eheu, nolueram tam cito posse frui ...* nel quale vi è ancora il richiamo alla successione per generazioni in linea retta (*proavus, avus, pater*.)

La disamina delle fonti tradizionalmente poste a fondamento dell'identificazione dell'*heredium* romuleo con l'unità minima delle assegnazioni viritane in capo ai *cives*<sup>21</sup> induce, pertanto, a riflettere sull'apparente incongruenza tra l'idea di una assegnazione *pro capite* a tutti i cittadini maschi adulti (in sostanza a chi componeva l'esercito), indipendentemente dallo *status* di soggetto *sui iuris* o sottoposto a *potestas*<sup>22</sup>, e la struttura originariamente patriarcale e potestativa della famiglia romana, che presuppone un unico titolare di diritti (il *pater familias*), nell'ambito della sfera privata.

Seguendo la tradizione che vuole le terre conquistate distribuite ai membri dell'esercito<sup>23</sup>, mi pare convincente quanto ipotizzato da Capogrossi Colognesi, il quale propone di identificare i *bina iugera* non tanto con il prototipo della unità fondiaria in proprietà individuale (*heredium*), bensì con la misura minima delle originarie assegnazioni *viritim*<sup>24</sup>; esse, ove destinate a *cives* sottoposti a *potestas*, andavano a costituire parte dei fondi paterni, i quali potevano avere

---

<sup>21</sup> Cfr. Varr. *ll.* 5.35 e Dion. 2.7.4, nonché Colum. 5.1.7 e il tardo Isid. *or.* 15.15.7, ove ancora una volta manca un riferimento esplicito all'*heredium*; e ancora Varr. *rr.* 1.20.2; Plin. *n.b.* 18.2.7; Paul.-Fest. voce '*centuriatus ager*' (Lindsay p. 47); Hyg. *limit.* (Lachmann p. 110.5); Sic. Flacc. *cond. agr.* (Lachmann p. 153.26).

<sup>22</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Curie, centurie ed 'heredia'*, cit., 43 mette in evidenza come le ricerche su questi temi siano maturate all'ombra di quella logica patriarcale che caratterizza l'ordinamento giuridico romano, nei suoi risvolti privatistici, almeno a partire da un'età prossima a quella decemvirale, sicché si è sempre immaginata l'assegnazione originaria della terra ai *cives* come limitata ai *patres familias*, e la proprietà fondiaria individuale, corrispondente a un *heredium* di due iugeri per nucleo familiare.

<sup>23</sup> Dion. 2.28.3; Cic. *de rep.* 2.9.15; e in particolare Plut. *Rom.* 27.3.

<sup>24</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Familia'*, cit., 150.

consistenza tra loro diversa a seconda del numero di sottoposti assegnatari<sup>25</sup>.

Per questa via il fenomeno dell'accumulazione delle ricchezze a livello individuale<sup>26</sup> sarebbe iniziato all'interno della comunità organizzata per *curiae*, per poi accelerare progressivamente con l'introduzione dell'organizzazione centuriata e le nuove assegnazioni di terra<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> L'ipotesi sembra ben supportata da alcune fonti che testimoniano come le attività legate al censimento riguardassero tutti i membri dell'esercito, indipendentemente dallo *status* di *sui* o *alieni iuris*. Liv. 1.44.2; 3.4.10; Dion. 5.20.1; 6.63.4; 9.25.2; in particolare poi da Paul.-Fest. voce '*duicensus*': *Duicensus ... id est cum filio census* e da Dion. 9.36.3: ἐγένετο δὲ καὶ τμήσεις ἐπὶ τῆς τούτων ἀρχῆς, καὶ ἦσαν οἱ τμησάμενοι πολῖται σφᾶς τ' αὐτοὺς καὶ χρήματα καὶ τοὺς ἐν ἡβῆ παιδάς ὀλίγῳ πλείους τρισχιλίων τε καὶ δέκα μυριάδων. Il passo di Dionigi attesta che, durante il consolato di Aulo Manlio e Lucio Furio, nel 474 a.C. ci fu un censimento all'esito del quale il numero di cittadini che registrarono se stessi, i propri beni e i figli già adulti, fu di poco superiore a centotremila. Se ne deduce che, almeno in età repubblicana, i patrimoni fossero dichiarati in maniera unitaria nonostante l'età militare dei *filii familias*, così come in effetti sembra evincersi anche da Festo.

<sup>26</sup> Circa i dati archeologici che evidenziano la presenza di consistenti estensioni agrarie già in età molto antica v. soprattutto A. CARANDINI, *I paesaggi del suburbio*, in *Suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville (V-II secolo a.C.)*, a cura di V. Jolivet, C. Pavolini, M.A. Tomei e R. Volpe, Roma, 2009, 300 ss.

<sup>27</sup> È evidente la graduale sostituzione delle logiche familiari a quelle gentilizie, che ebbe una forte accelerazione con la costituzione serviana, basata su principi timocratici legati alla famiglia piuttosto che alla *gens*. Cfr. E. SERENI, *Comunità*, cit., 296 ss. Particolarmente interessante la ricostruzione di A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss., riguardo al nucleo urbano delle origini. Alle origini del conflitto patrizio-plebeo vi fu poi lo strappo costituito dal formarsi della comunità cittadina vera e propria, che favorì l'emersione dell'appartenenza fondiaria individuale, contro la resistenza offerta dalla preesistente organizzazione su base gentilizia, la quale presupponeva un diverso regime della terra e, di conseguenza, un diverso sistema di attribuzione e distribuzione



## 2. Famiglia, 'heredium' e 'consortium'.

La concezione dell'*heredium* come somma delle terre singolarmente assegnate ai membri della famiglia trova, a mio avviso, ampio riflesso nelle peculiarità del *consortium ercto non cito*.

Con riguardo al tema dei *consortia* familiari, il meccanismo attraverso il quale si rendeva possibile l'accumulazione della ricchezza fondiaria, nel sistema sociale, economico e politico dell'età arcaica, è rappresentato proprio dalla successione, quale unica forma di trasmissione del patrimonio fondiario<sup>28</sup> (a parte il caso particolare, pure regolato dalle dodici tavole, dell'usucapione<sup>29</sup>).

Il fondo è generalmente incluso tra le *res hereditariae* e tra quelle che rientravano nel *consortium fratrum suorum* ('spontaneo')<sup>30</sup>

---

della ricchezza. L'istanza plebea di privatizzazione in senso individuale sarebbe prevalsa infine sulle resistenze dell'aristocrazia patrizia in merito al regime collettivistico (ma al tempo stesso, direi, esclusivistico nei confronti dei nuovi cittadini) dell'*ager Romanus*.

<sup>28</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Familia*, cit., 146 ss. e nt. 4.

<sup>29</sup> Tab. 6.3 (Cic. *Top.* 4.23) FIRA I. 44: *Usus auctoritas fundi biennium est - ceterarum rerum omnium - annuus est usus*.

<sup>30</sup> Gai 3.154a: *Est autem aliud genus societatis proprium civium Romanorum. Olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso: erctum enim dominium est, unde erus dominus dicitur: ciere autem dividere est: unde caedere et secare [et dividere] dicimus. A proposito dell'inattendibilità dell'etimologia gaiana di *ercto non cito* come *dominio non diviso*. V.P. VOCI, *Diritto*, cit., 59 s.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 210 e nt. 23; G. FRANCIOSI, *Il 'consortium ercto non cito'*, in *Forum Romanum. Materiali Convegno Internazionale Jaroslav -Mosca 2003*, Mosca, 2004, 3, ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 999; M. EVANGELISTI, *'Consortium', 'erctum citum': etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica*, in *D@S*, 6, 2007 (versione on line visionata in data 30 luglio 2019), con*

nonché in quello *ad exemplum fratrum suorum* ('artificiale')<sup>31</sup>. Questo fondo, per l'età più antica, non può che essere l'*heredium*, somma delle *sortes*<sup>32</sup> familiari. Se l'istituto è assai antico, non altrettanto possiamo dire della sua definizione quale *societas* o *consortium*, che sono senza dubbio termini di conio più recente<sup>33</sup>.

L'*heredium* appare, in origine, come porzione di suolo (per altro trasmissibile in via ereditaria<sup>34</sup> ma intrasmissibile *inter vivos*<sup>35</sup>), concessa per finalità insediative, nell'ambito di un fenomeno di

---

ampia disamina di fonti e letteratura; A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto Privato Romano*<sup>2</sup>, Torino, 2017, 300.

<sup>31</sup> Gai 3.154b: *Alii quoque qui volebant eandem habere societatem, poterant id consequi apud praetorem certa legis actione. In hanc autem societate fratrum suorum ceterorumve, qui ad exemplum fratrum suorum societate coierint, illud proprium erat, quod vel unus ex sociis communem servum manumittendo liberum faciebat et omnibus libertum adquirebat: item unus rem communem mancipando eius faciebat, qui mancipio accipiebat.*

<sup>32</sup> Varr. *r.r.* 1.10.2: *Bina iugera, quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt.*

<sup>33</sup> Gai 3.154a; Gell. 1.9.12: *... et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium, quod iure atque verbo Romano appellabatur ercto non cito*; Cfr. Cic. *de orat.* 1.56.237; Serv. *ad Aen.* 8.642; Quint. *inst. Orat.* 7.3.13. V. C. FAYER, *La 'familia'*, cit., 25 ss.

<sup>34</sup> Varr. *r.r.* 1.10.2. Cfr. P. VOCI, *Diritto*, cit., 32.

<sup>35</sup> Come tale, estranea al novero delle *res mancipi* almeno fino al III sec. a.C. Sul punto v. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Torino, 1941, 63 ss., ora leggibile in *Rivista di diritto Romano*, 1, 2001, con una nota di lettura di Filippo Gallo (versione on line visualizzata in data 30 luglio 2019); F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra 'res mancipi' e 'res nec mancipi'*, Torino, 1958, 76 s.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra in Roma antica. Forme di proprietà e rapporti produttivi*, I, Roma, 1981, 302; G. FRANCIOSI, *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica. Un capitolo della storia delle dodici tavole*, in *SDHI*, 69, 2003, 141, ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 1019; O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli, 2006, 207 ss.

stabilizzazione legato alla nascita di uno stanziamento protourbano<sup>36</sup>.

Gli assegnatari dei lotti di terra, tuttavia, non coincidono esclusivamente con i *patres familias*, ma più in generale con i *cives* (componenti dell'esercito cittadino, *partes populi*) che hanno contribuito alla conquista del territorio, e hanno quindi il diritto di risiedervi stabilmente<sup>37</sup>.

La necessità di assicurare continuità al gruppo lega, in modo naturale, questa primordiale forma di 'proprietà' alla successione familiare, con esclusione della possibilità di alienare l'*heredium*. *Heres* (*herus*<sup>38</sup>) è il titolare del diritto di risiedere nell'*heredium* e di esercitare l'*usus* su tutto ciò che rientra nell'utilità economica della famiglia (*res mancipi*), intesa come azienda domestica e unità produttiva di base dell'ordinamento centuriato. La struttura centralizzata del gruppo familiare romano, che trova il suo fulcro nella *potestas* di un *pater*, cui tutti i membri della stessa sono subordinati, è connessa alla 'naturale'<sup>39</sup> necessità di formare un *consortium*, un'aggregazione patrimoniale, la cui base immobiliare è

---

<sup>36</sup> G. PRUGNI, *'Quirites'*, cit., 127 ss.; A.L. PROSDOCIMI, *'Populus'*, cit., 5 ss.; ID., *Curia*, cit., 243 ss.; E. LO CASCIO, *Il 'census'*, cit., 565 ss. e nt. 50; A. CARANDINI, *Remo*, cit., 123 ss. e nt. 52; in senso contrario C. AMPOLO, *Il problema*, cit., 250 e nt. 51, 258.

<sup>37</sup> Liv. 1.44.2; 3.4.10; Dion. 5.20.1; 75.3; 6. 63.4; 9. 36.3; Paul.-Fest. voce *'Duicensus'* (Lindsay, p. 58). Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Familia*, cit., 150.

<sup>38</sup> A. FRANCIOSI, *Alcune riflessioni*, cit., 155 ss.; EAD., *Il problema delle origini del plebiscito Aquilio*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, II, a cura di F.M. d'Ippolito, Napoli, 2007, 959 nt. 103.

<sup>39</sup> Molto interessante l'idea espressa da M. EVANGELISTI, *'Consortium'*, cit., 6, secondo la quale l'antica comunità ereditaria sarebbe stata una conseguenza 'naturale', in senso giuridico, della successione *mortis causa di plures heredes sui*. Questa visione, infatti, riflette appieno la duplice qualificazione gaiana della *societas* ereditaria come *legitima simul et naturalis*.

costituita dall'*heredium* (*cum+sortes=heredium*), sull'esempio del regime delle terre, solidaristico e comunitario, proprio della *gens*<sup>40</sup>.

Non credo, tuttavia, che si possa considerare il *consortium* alla stregua di un fenomeno meramente imitativo; ritengo piuttosto che esso rappresenti uno strumento necessario e naturalmente preordinato allo sviluppo del gruppo familiare, i cui mezzi vengono acquisiti, diversamente che nella *gens*<sup>41</sup>, in modo originariamente frammentario, attraverso assegnazioni individuali. La famiglia si sviluppa e si allarga, per così dire, intorno all'*heredium*, elemento cardine della nuova impostazione serviana della società romana<sup>42</sup> e base stessa del *consortium* fraterno. Proprio dalla scissione di quest'ultimo, quale allargamento della stretta cerchia familiare, all'interno della quale avveniva la successione dei *sui heredes* (*familia*

---

<sup>40</sup> Sull'identità di struttura tra *consortium* familiare e *consortium* gentilizio G. FRANCIOSI, *'Gentiles'*, cit., 41. v. anche F. SERRAO, *Diritto*, cit., 397. Da notare che al pari della *gens* anche il *consortium* sembra non avere un capo, con diritti e facoltà assorbenti come quelli del *pater familias*. Il *consortium*, quale aggregazione patrimoniale solidaristica, nasce probabilmente sull'esempio dei possedimenti collettivi e solidali delle *gentes*, i quali avevano contribuito significativamente alla fortuna economica di quei gruppi. Sul punto v. quanto osservato da A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, 521 ss.

<sup>41</sup> Si pensi ad esempio all'acquisizione di *ager Romanus* da parte della *gens Claudia*. Liv. 2.16.3-5: *Namque Attius Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen, cum pacis ipse auctor a turbatoribus belli premeretur nec par factioni esset, ab Inregillo, magna clientium comitatus manu, Romam transfugit. His civitas data agerque trans Anienem: vetus Claudia tribus, additis postea novis tribulibus qui ex eo venirent agro, appellata. Appius inter patres lectus haud ita multo post in principum dignationem pervenit.* Sul punto v. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Dominium' e 'possessio' nell'Italia romana*, in *La proprietà e le proprietà, Atti del Convegno SISD Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 149. V. anche Dion. 3.48.2 per l'attribuzione di un territorio alla *gens Tarquinia* da parte di Anco Marzio.

<sup>42</sup> E. GABBA, *Studi su Dionigi da Alicarnasso II. Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum*, n. s. 39, 1961, 98 ss., ora in *Roma arcaica*, cit., 109 ss.; A. FRASCHETTI, *Servio Tullio e la partizione del corpo civico*, in *METIS*, 9-10, 1994-1995, 129 ss.

*proprio iure*)<sup>43</sup> derivò la *familia communi iure*, di cui parla Ulpiano (Ulp. 46 *ad ed.* D.50.16.195)<sup>44</sup>. Il *consortium exerto non cito* andrebbe, dunque, interpretato come una fase intermedia, *mortuo patre*, temporanea ma necessaria<sup>45</sup>, almeno fino a quando la consistenza patrimoniale del gruppo non consentisse una divisione dell'asse ereditario, senza danno per la posizione sociale e politica dei singoli *heredes*, all'interno dell'ordinamento centuriato<sup>46</sup>.

---

<sup>43</sup> Sulla particolare posizione dei *sui heredes* come contitolari del patrimonio familiare, che alla morte del *pater* ne acquistavano automaticamente il patrimonio v. da ultimo G. FINAZZI, *La successione*, cit., 238, secondo il quale essa era alla base del presupposto negativo (*si suus heres nec escit*) della successione dell'*agnatus proximus*.

Il *consortium* in atto rappresentava, in ogni caso, un momento ulteriore rispetto a quello della mera aspettativa ereditaria sul patrimonio paterno da parte dei *sui heredes*. La qualifica di *coheredes* e di *consortes* veniva a coincidere concettualmente ma ad esplicarsi in momenti diversi rispetto all'evento che rappresentava il presupposto della successione (*mortuo patre*). La *potestas* unitaria del *pater* costituiva, pertanto, il fondamento stesso del *consortium* e della derivata *familia communi iure*.

<sup>44</sup> Ulp. 46 *ad ed.* D.50.16.195: ... *et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere ... communi iure familiam dicimus omnium agnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt ...* Cfr. G. FRANCIOSI, *Famiglia allargata e 'familia communi iure'. Una rilettura di Ulp. D. 50.16.195*, in *SDHI*, 60, 1994, 597 ss., ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, II, Napoli, 2012, 685 ss.

<sup>45</sup> C.A. MASCHI, *'Disertiones'. Ricerche intorno alla divisibilità del 'consortium' nel diritto romano antico*, Milano, 1935, 26; A. GUARINO, *Diritto*, cit., 521.

<sup>46</sup> Nell'ottica prospettata, di situazione temporanea e necessaria, fino a nuovi sviluppi, mi pare poter essere superata anche la difficoltà costituita da Gell. 1.9.12: *Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes, simulatque a Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque familiae, pecuniae habebat, in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum consortium quod iure atque verbo Romano appellabatur «exerto non cito»*. Il testo, comunque letto, rappresenta un forte ostacolo alla teoria della divisibilità *ab origine* del *consortium*.

In seguito a divisione volontaria<sup>47</sup> o all'esercizio dell'*actio familiae eriscundae*, prevista dalle dodici tavole come rimedio processuale per costringere alla divisione i *coheredes* recalcitranti <sup>48</sup>,

---

Ma se consideriamo l'inseparabilità della *societas*, cui sottende l'unitarietà del patrimonio (*familiae pecuniae*), finché perdura il transitorio stato di comunione necessaria, essa si risolve semplicemente nel principio di solidarietà che caratterizza l'antica comunanza dei beni, come concepita in età arcaica (v. il fenomeno gentilizio). Non vi sarebbe, dunque, alcun ostacolo giuridico alla divisione ereditaria, bensì una temporanea necessità economica di non procedervi. V. anche G. ARICÓ ANSELMO, '*Societas inseparabilis*' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno, in *AUPA*, 46, 2000, 90, ora in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 167, che ammette: «inscindibilità non vuol dire affatto inestinguibilità del *consortium*». Da segnalare, in questo contesto, la teoria di I. PIRO, '*Consortium*', '*heredium*' e storia dello '*ius gentilicium*', in *Labeo*, 45, 1999, 281 nt. 18, secondo la quale l'inseparabilità potrebbe riferirsi al solo caso di scioglimento coatto (introdotto dalla legislazione decemvirale mediante *actio familiae eriscundae*), ma non allo scioglimento volontario, in relazione al quale non vi sarebbe alcuna inconciliabilità di sorta. V. anche le considerazioni di A. CALZADA, '*Consortium ercto non cito*': '*consortes qui a communione discedere velint*', in *Iura*, 59, 2011, 154 ss.

<sup>47</sup> P. VOICI, *Diritto*, cit., 677. Insiste particolarmente sulla probabile esistenza di un rimedio consensuale, anche prima dell'introduzione dell'*actio familiae eriscundae*, M. EVANGELISTI, '*Consortium*', cit., 6 ss. Mi pare di poterne condividere pienamente le osservazioni a riguardo, nonostante la resistenza di parte della dottrina. In senso contrario L. MONACO, '*Hereditas*' e '*mulieres*'. *Riflessioni in tema di capacità successoria in Roma antica*, Napoli, 2000, 37 s.; G. ARICÓ ANSELMO, '*Societas*', cit., 158; G. FRANCIOSI, *Il 'consortium'*, cit., 6; ID., *L'origine dei gruppi familiari nell'antica Roma*, in *D@S*, 4, 2005 (versione on line visualizzata in data 30 luglio 2019) ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 1042. Sulla possibilità originaria di divisione consensuale v. anche A. CALZADA, '*Consortium*', cit., 154 s.

<sup>48</sup> Gai 7 *ad ed. prov.* D.10.2. pr.: *Haec actio proficiscitur e lege duodecim tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur.* Gai 4.17: ... *Item de hereditate dividenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit* ... Alla luce delle riflessioni della dottrina più recente appare superata l'affermazione di

si poteva ottenere la scissione della *familia*, cioè del patrimonio ereditario<sup>49</sup>, legato accessoriamente alla somma dei lotti (*sortes*) spettanti a ciascun *consors/ heres*, del lotto paterno ed eventualmente, almeno in parte, di quello avito<sup>50</sup>. In tal modo poteva avverarsi la previsione ulpiana secondo la quale *patre familias mortuo singuli singulas familias habent*<sup>51</sup>.

L’*heredium* costituiva, pertanto, il fondamento stesso del *consortium*, il supporto immobiliare del patrimonio familiare, rilevante sia ai fini del censimento, effettuato su base territoriale, sia quale parte fondamentale della ricchezza del gruppo. Non è irragionevole supporre che il *consortium* potesse sciogliersi su base

---

G. ARICÓ ANSELMO, ‘*Societas*’, cit., 172, secondo la quale il mezzo introdotto dalle dodici tavole serviva ad ovviare all’indissolubilità della comunione ereditaria. Da ultimo sull’*actio familiae eriscundae*, come rimedio introdotto dalle dodici tavole per la divisione del *consortium exco non cito*: L. PARENTI, *Sul regime della parziarietà in presenza di più eredi*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, I, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 381 ss. Cfr. Cic. *de orat.* 1.(56).237: ... *nec, si parvi navigi et magni eadem est in gubernando scientia, idcirco qui, quibus verbis exco cieri oporteat, nesciat, idem eriscundae familiae causam agere non possit.*

<sup>49</sup> P. VOCI, *Diritto*, cit., 23 ss.

<sup>50</sup> Un’interpretazione etimologica di *sors* estesa al cespite patrimoniale in generale è in M. EVANGELISTI, ‘*Consortium*’, cit., 4 ss., che vi scorge un concetto analogo a quello di quota, dal che uscirebbe rafforzata l’idea dell’originaria divisibilità del *consortium*. Sul punto v. anche S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 73 ss., il quale individuava nel *consensus*, alla base della *legitima simul et naturalis societas* di Gaio, la fonte dell’originaria scindibilità; Cfr. B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 210; A. CORBINO, *Schemi giuridici dell’appartenenza nell’esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà*, *Atti del Convegno SISD Pontignano*, 30 settembre-

3 ottobre 1985, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 26. Nei gromatici *sors* è spesso utilizzato, oltre che nel significato di sorteggio, anche in quello di porzione di terra attribuita a sorte, equivalente a un campo quadrato di due iugeri. V. Front. *limit.* II, (Lachmann p. 30.17); Hyg. *limit.*, (Lachmann p. 204.12).

<sup>51</sup> Ulp. 46 *ad ed.* D.50.16.195.

volontaria<sup>52</sup>, qualora, divenuta adulta la terza generazione del gruppo familiare, i nuovi *cives* atti alle armi<sup>53</sup> avessero ricevuto i lotti di loro spettanza, che, a divisione intervenuta (*erctum cieri*)<sup>54</sup>, sarebbero ricaduti nella gestione congiunta del *pater* in modo naturale, secondo la logica del sistema patriarcale. In quel momento poteva essere conveniente scindere il *consortium* e creare distinte *familiae proprio iure*<sup>55</sup>, in virtù di una rafforzata posizione patrimoniale, che permetteva ai *fratres*, pur scindendosi, di restare eventualmente nella classe di censo occupata dal proprio *pater*<sup>56</sup>, in vita, e poi, temporaneamente, dal *consortium*<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> E, quindi, a prescindere dall'introduzione dell'*actio familiae eriscundae*.

<sup>53</sup> Liv. 1.42.4-5; Varr. *ll.* 6.86.

<sup>54</sup> Cic. *de or.* 1.56.237.

<sup>55</sup> A. CALZADA, *'Consortium'*, cit., 169.

<sup>56</sup> Certamente va letta in quest'ottica la definizione di Paul-Fest. voce *'Duicensus'* (Lindsay, p. 58): *Duicensus dicebatur cum altero, id est cum filio census*. Sul punto v. E. LO CASCIO, *Il 'census'*, cit., 567. Il *pater sui iuris* effettuava la *professio* includendo i propri figli adulti e il loro patrimonio.

<sup>57</sup> Questa ricostruzione potrebbe spiegare in maniera ancora più chiara e netta il limite della terza generazione in linea retta (e del sesto grado di parentela in linea collaterale), proprio dell'antica famiglia agnaticia. V. G. FRANCIOSI, *Famiglia allargata*, cit., 597 ss.; ID., *Famiglia e persone in Roma antica*<sup>3</sup>, Torino, 1995, 13 ss.; ID., *Clan*, cit., 88; ma in maniera ancora più decisa ID., *Sull'ampiezza dell'antica famiglia agnaticia*, in *Index*, 27, 1999, 35 ss., ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 885 ss. Sui limiti del protrarsi del *consortium* oltre la generazione dei *fratres sui* v. F. WIEACKER, *'Societas'. Hausgemeinschaft und Erverbsgesellschaft*, I, Weimar, 1936, 105 ss.; A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, 1975, 56 ora in, ID., *Studi di diritto costituzionale romano*, I, Napoli, 2008, 76; M. TALAMANCA, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2012, 18 ss.

Al di là dei circoscritti limiti parentali, che sembrano impedire un protrarsi del *consortium* oltre una certa misura, è da considerare che la disposizione sulla successione intestata si riferisca a un patrimonio potenzialmente libero da vincoli consortili, almeno per quello che riguarda la posizione dell'*adgnatus*



### 3. Una rilettura di Gai. 3.154a. La ‘*legitima simul et naturalis societas*’ alla luce della riforma serviana

L’interpretazione, ormai acquisita, delle caratteristiche originarie che Gaio attribuisce al *consortium*, si tramanda da diverse generazioni di studiosi<sup>58</sup>.

---

*proximus* e dei *gentiles*, tanto che l'uno e gli altri subentrano nel *familiam habere*, e non già in un *consortium*.

<sup>58</sup> Alla concezione del *consortium* come *societas* consensuale del S. SOLAZZI, *Glosse*, cit., 73 ss., seguito da C.A. MASCHI, *Disertiones*, cit., 39 ss.; ID., *La concezione naturalistica del diritto degli istituti giuridici romani*, Milano, 1937, 310 s. e nt. 4, si contrappone quella della *societas naturalis*, su cui V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli, 1965, 7: «La parola *legitima*, usata da Gaio in ordine a quella specie di *societas* che era il consorzio, prova che, per quanto egli ne sapeva, le XII Tavole regolavano espressamente, accanto alla divisione, anche lo stato d'indivisione designato con l'espressione *ercto non cito*: quanto alla dichiarazione che questa particolare *societas* fosse nello stesso tempo naturale (*simul et naturalis*), essa vuole indicare la rispondenza ad esigenze ed effetti di natura, e inoltre l'esserne i *sui heredes* partecipi senza bisogno di porre in essere un atto solenne, ravvisando in ciò una certa analogia (ben lontana dall'identificazione) con quella *naturalis ratio* a cui si ispira il contratto consensuale»; ID., *Il nuovo Gaio*, in *BIDR*, 42, 1934, 574 ss., ora in *Studi epigrafici e papirologici*, a cura di L. Bove, Napoli, 1974, 110 ss.; B. ALBANESE, *La successione*, cit., 127 ss.; ID., *Le persone*, cit., 211 ss.; M. BRETONI, ‘*Consortium*’ e ‘*Communio*’, in *Labeo*, 6, 1960, 173 ss.; P. VOCI, *Diritto*, cit., 59 ss.; A. TORRENT, ‘*Consortium ercto non cito*’, in *AHDE*, 34, 1964, 479 ss.; M. BIANCHINI, *Studi sulla ‘societas’*, Milano, 1967, 45 ss.; S. TONDO, *Il consorzio domestico nella Roma antica*, in *AATC*, 40, 1975, 131 ss.; ID., *Ancora sul consorzio domestico nella Roma antica*, in *SDHI*, 60, 1994, 601 ss.; A. D’ORS, ‘*Societas*’ y ‘*consortium*’, in *Revista de estudios históricos-jurídicos de la Universidad Católica de Valparaíso*, 2, 1977, 33 ss.; M. TALAMANCA, voce ‘*Società*’ (*dir. Rom.*), in *Enc. dir.*, 42, Milano, 1990, 814 ss.; ID., *La ‘societas’*, cit., 201, 32 s.; L. GUTIÉRREZ- MASSÓN, *Del ‘consortium’ a la ‘societas’*, Madrid, 1994, 103 s.; G. ARICÓ ANSELMO, ‘*Societas*’, cit., 152 s. e nt. 4; L. MONACO, ‘*Hereditas*’, cit., 31 ss.;

Gai 3.154a: ...*olim enim mortuo patre familias inter suos heredes quaedam erat legitima simul et naturalis societas quae appellabatur ercto non cito, id est dominio non diviso ...*

L’attributo *legitima* indicherebbe la previsione legislativa dell’istituto nelle dodici tavole, unitamente al rimedio per procedere alla divisione (*actio familiae erciscundae*); *naturalis* ne tradurrebbe, al tempo stesso (*simul*), la rispondenza tanto ad esigenze, quanto ad effetti naturali e la spontaneità dell’origine del *consortium* alla morte del *pater*, senza necessità di porre in essere un atto solenne<sup>59</sup>.

Alla luce delle considerazioni svolte sul rapporto tra *heredium* e *consortium* possiamo accingerci a una parziale rilettura del frammento gaiano di Antinoe<sup>60</sup>. Il fondamento di legittimità del *consortium* potrebbe, infatti, non risiedere necessariamente nelle dodici tavole, le quali certamente prevedono un rimedio indispensabile quale l’*actio familiae erciscundae*, ma riconnettersi direttamente alla *lex regia*, attribuita a Servio Tullio, che istituiva il censimento su base territoriale, legando stabilmente il nucleo familiare al fondo, trasmissibile in via ereditaria e inalienabile (*heredium*)<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> É rimasta sostanzialmente isolata la tesi di P. COLLINET, *Les Nouveaux Fragments des Institutiones de Gaius*, in *RH*, 13, 1994, 104, secondo la quale la qualificazione gaiana della *societas*, come *legitima*, sarebbe legata alla necessità di ricorrere ad *actus legitimus* per dar vita al *consortium*. L. GUTIÉRREZ-MASSÓN, *Del ‘consortium’*, cit., 103 s., ne sottolinea particolarmente il carattere fattuale, basato sullo *ius naturale*, sulla scia di A. TORRENT, ‘*Consortium*’, cit., 486; Secondo G. ARICÓ ANSELMO, ‘*Societas*’, cit., 152 s. nt. 4 *legitima* alluderebbe all’appartenenza della fattispecie all’ambito dello *ius civile*, basato sulla *lex*, senza che ciò impedisca a Gaio di inquadrare, simultaneamente, la *societas ercto non cito* nell’ambito dello *ius naturale*.

<sup>60</sup> *PSI*. XI 1182.

<sup>61</sup> Un’apertura verso il distacco dal collegamento indiscusso con le dodici tavole mi pare di intuire in M. EVANGELISTI, ‘*Consortium*’, cit., 6. V. pure A. CALZADA,

Dalla lettura delle fonti sulle riforme attribuite al re etrusco, emerge in maniera evidente la necessità di creare un rapporto stabile della famiglia col territorio, ai fini del censimento, dell'imposizione dei tributi e della leva<sup>62</sup>. L'assegnazione di terra ai *cives* rappresentava un efficace strumento per ancorare al criterio residenziale il censimento dei beni, mentre l'attribuzione alle classi di censo dipendeva dalla consistenza patrimoniale. Quindi, con tutta probabilità, risultava spontaneo (*naturalis*) tenere unito il patrimonio, ai fini dell'iscrizione in una classe di censo più alta di quella che si sarebbe potuto raggiungere con il solo patrimonio individuale, attraverso l'unificazione delle *sortes* (*bina iugera* in antico, estensioni anche maggiori in seguito), assegnate ai singoli maschi adulti del gruppo, atti alle armi, sotto la *potestas* paterna<sup>63</sup>.

Nulla vieta di pensare che questa forma di aggregazione patrimoniale fosse presupposta dalla legge istitutiva del censo, o quanto meno che la relativa prassi ne venisse incoraggiata. *Legitima*, dunque, la *societas* descritta da Gaio, perché prevista dalla *lex*, attribuita a Servio Tullio<sup>64</sup>, in funzione di tutela dell'unità patrimoniale della famiglia, la cui base immobiliare era costituita,

---

*Consortium*, cit., 155. A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., 61 attribuisce a Servio Tullio la creazione del consorzio imitativo e colloca invece quello dei *fratres* anteriormente alla riforma.

<sup>62</sup> Liv. 1.42.5; 1.43.12-13; Dion. 4.10.3; 4.13.1-2; 4.15.3,4-6; 4.16-17; 5.75.3; Diod. 23.2.1; Cfr. L. ROSS TAYLOR, *The Voting Districts of the Roman Republic*, Roma, 1960, 3 ss.; H. LAST, *The Servian reforms*, cit., 48; E. LO CASCIO, *Il 'census'*, cit., 565 ss.; T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic War (C. 1000-264 B.C.)*, Oxon-New York, 1995, 173 ss.; *'Leges Regiae'*, a cura di G. Franciosi, Napoli, 2003, 157 ss.

<sup>63</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Curie*, cit., 655 ss.; ID., *Familia'*, cit., 146 ss.

<sup>64</sup> Liv. 1.42.5; 1.43. 1-13; Dion. 4.15. 3. 4-6; 4.16.1-5; 4.17.1-4; 4.18.1-3; 4.19.1-4; 4.20.1-5; 5.20.1; 5.75.3; Flor. 1.1.6; 1.2.8; Eutrop. 1.7; Gell. 10.28.1, Cic. *de rep.* 2.22.39-40. Ulp. 31 *ad ed.* D.17.2.63 pr.

appunto, dall'*heredium*, risultante dalla somma delle assegnazioni individuali ai maschi adulti e gestito unitariamente dal *pater familias*.

In qualche modo *heredium* e *consortium* sembrano, pertanto, formarsi simultaneamente nel nuovo assetto cittadino, entrambi fondandosi su un organismo di base diverso dalla *gens* (che aveva dominato la scena in età precivica, avviandosi poi a un lento declino<sup>65</sup>): la famiglia<sup>66</sup>.

Accanto ai meccanismi di usurpazione interni alla *gens*, che portarono all'affermazione delle grandi famiglie aristocratiche, si assiste, all'esterno, in ambiente plebeo, all'espandersi delle strutture familiari, per le quali *heredium* e *consortium* rappresentavano l'unico meccanismo di accumulazione di ricchezza fondiaria<sup>67</sup>.

Ritengo probabile che l'emersione della *familia proprio iure*, soprattutto quella plebea, nata fuori dal sistema gentilizio e curiato, abbia portato alla necessità di riorganizzare l'esercito e, di conseguenza, l'intero popolo su basi diverse, per includere quella parte della cittadinanza, cresciuta sia numericamente sia in apporto materiale di ricchezza<sup>68</sup> e fino ad allora difficilmente censibile all'interno del sistema curiato, che la vedeva sostanzialmente esclusa, o marginalmente considerata, a livello di *compita* e *pagi*<sup>69</sup>.

Nel nuovo assetto cittadino, la famiglia venne a costituire la cellula base della società, sviluppandosi e organizzandosi intorno all'*heredium*, attraverso la privatizzazione della ricchezza, secondo la

---

<sup>65</sup> C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Roma*, cit., 16.

<sup>66</sup> F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972, 89; A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., 141 ss.; G. CLEMENTE, *Guida alla storia di Roma*, Milano, 1977, 99 s.; F. SERRAO, *Diritto*, cit., 74; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra*, cit., 15; ID., *Roma e la sua terra*, in *BIDR*, 107, 2013, 79.

<sup>67</sup> A parte, come si è detto, il caso dell'usucapione.

<sup>68</sup> C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The collective Ownership*, cit., 72.

<sup>69</sup> E. SERENI, *Comunità*, cit., 296 ss.; A. FRASCHE'TTI, *Roma*, cit., 122 ss., 184 ss.; A. CARANDINI, *Remo*, cit., 117 ss.; ID., *La leggenda*, cit., 159 ss., 249 ss.;

linea di sviluppo che conduce dall'organizzazione per clan all'affermazione della famiglia di coppia<sup>70</sup>.

Il *consortium* (e, di conseguenza, la famiglia allargata, col suo carattere agnaticio) si originò spontaneamente (*naturalis societas*) dalla necessità di tenere unita la ricchezza all'interno del gruppo familiare d'origine, ai fini della costruzione di una posizione economica e sociale più influente. La riorganizzazione timocratica istituzionalizzò quest'aggregazione temporanea, anche a livello politico e ne gettò probabilmente le basi giuridiche (*legitima*). In quest'ottica si può interpretare la *legitima simul et naturalis societas*, tradata dal Gaio di Antinoe, quale spontanea (e temporanea) aggregazione patrimoniale, riconosciuta e promossa proprio dalla legge sulle cui basi venne riorganizzata la *civitas*.

#### 4. *Riflessioni conclusive*

In base a quanto premesso si può osservare che l'*heredium*, così indicato mentre il *pater* era ancora in vita, alla sua morte veniva, in effetti, a coincidere con il *consortium* dei *fratres, sui heredes*, legittimi titolari (*heres=herus*)<sup>71</sup> del patrimonio complessivo (*heredium* e *familia*)

---

<sup>70</sup> G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone*, cit., 19 ss.; ID., *Clan*, cit., 315 ss.; ID., *La famiglia romana. Società e diritto*, Torino, 2003, 75 ss.; ID., *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino, 2014, 27 ss.

<sup>71</sup> Paul-Fest. voce 'Heres' (Lindsay, p. 88): *heres apud antiquos pro domino ponebatur*; Serv. *Aen.* 7. 490: ... *nam (h)erum non nisi dominum dicimus ...*; Cassiod. *Ex. Ps.* 2.8 p.40<sup>A</sup>: *hereditas ab ero dicta est, id est domino*. V. tuttavia l'opinione contraria di P. VOCI, *Diritto*, cit., 60 e nt. 165, il quale ritiene mal sovrapposti i due termini latini *erus* ed *heres*, le cui radici differirebbero, essendo le due *e* di *heres* lunghe mentre è breve quella di *erus*. La grafia *herus*, che si trova in Servio, sarebbe errata e influenzata indebitamente da *heres*. Cfr. anche L. FRIEDRICH, voce 'erus', in *TLL*, 5, Leipzig, 1931-1953, 848; B. ALBANESE, *La successione*, cit., 247. Cfr. Gai 2.157: ... *domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodam modum domini*

del *pater* defunto. Secondo la prescrizione di Tab. 5.4, alla *familia proprio iure* e all'*heredium* corrispondeva la successione degli *heredes sui*<sup>72</sup>. Dalla dissoluzione del *consortium*, legittimamente formatosi, *mortuo patre*, tra i *fratres*, scaturiva la *familia communi iure*, col suo carattere agnatizio, strettamente legato al sistema patrilineare, all'interno della quale divenivano giuridicamente rilevanti i rapporti di parentela collaterale (e dunque la successione degli *adgnati*)<sup>73</sup>.

In base ai meccanismi derivanti dal *consortium* e dal suo scioglimento, il patrimonio fondiario risultava limitato e facilmente controllabile, data anche l'inalienabilità dei lotti<sup>74</sup>, restando

---

*existimantur; unde etiam si quis intestatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum; Paul. 2 ad Sab. D.28.2.11: In suis heredibus evidentius apparet continuationem domini eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodam modo domini existimantur.*

<sup>72</sup> FIRA, I.38.

<sup>73</sup> Nel sistema della famiglia allargata il successore legittimo è l'*adgnatus proximus*: il parente più vicino in grado, per linea maschile, da intendere non in rapporto di discendenza ma di collateralità. In questo senso da ultimi: F. LAMBERTI, *Studi sui postumi nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli, 1996, 109; L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, 32 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam natus habetur'*, Milano, 2009, 134; G. FINAZZI, *La successione*, cit., 244. In sostanza è *suus heres* chi, tra i sottoposti liberi, alla morte del *pater familias* acquista lo *status* di *sui iuris*, per effetto del dissolversi del vincolo potestativo. In presenza di più *heredes sui*, allo scioglimento del vincolo consortile, si determina tra essi il legame agnatizio. Cfr. Gai 2.123 ss.; 156 s.; Tit. Ulp. 22.14; I. 2.13.pr.; Paul. 2 ad Sab. D.28.2.11. Sul punto v. B. ALBANESE, *La successione*, cit., 270 s., secondo cui, nella versione giuridica del precetto decemvirale il *suus heres* rappresenta un soggetto determinato e solo in seguito ad interpretazione pontificale quella dei *sui heredes* diviene una categoria.

<sup>74</sup> F. ZUCCOTTI, *I Glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell'arcaico ordinamento quiritario*, in RDR, 3, 2003, 11 (versione on line visionata in data 30 luglio 2019).

circoscritto all'*heredium*<sup>75</sup>. L'esiguità dei patrimoni fondiari censibili si spiega alla luce della *ratio* della riforma, che consisteva nel legare stabilmente il *civis* al territorio, ai fini del censimento dei beni, della riscossione dei tributi e della leva militare<sup>76</sup>. In maniera indiretta,

---

<sup>75</sup> I limiti previsti dalle *leges de modo agrorum* riguardano infatti sempre i possessori. Da respingere l'idea di D.W. RATHBONE, *The Control and Exploitation of ager publicus in Italy under the Roman Republic*, in *Tâches publiques et enterprise privée dans le monde romain*, Genève, 2003, 145, secondo cui il limite dei 500 iugeri previsto dalla *lex Licinia de modo agrorum* si riferirebbe al *dominium ex iure Quiritium*, piuttosto che alla *possessio*, e per diversi motivi. In primo luogo è da rilevare l'inesistenza della categoria del *dominium ex iure Quiritium* per il 367 a.C. (la parola *dominium*, con riferimento alla terra, compare nel lessico dei giuristi solo nel I sec. a.C. Paul. 4 *epit. Alf. Dig.* D.8.3.30. Sul punto R. MONIER, *La date de d'apparition du dominium et de la distinction juridique des res en corporales et incorporales*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli, 1949, 357; G.G. ARCHI, *Il concetto della proprietà dei diritti del mondo antico*, in *RIDA*, 6, 1959, 234 ss.; F. DE VISCHER, *Observation sur les origines du dominium romain*, in *Études de droit romain public et privé*, III, Milano, 1966, 211 ss.; G. FRANCIOSI, *Usucapio pro herede*, Napoli, 1965, 183 s.; ID., *Studi sulle servitù prediali*, Napoli, 1967, 18 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016, 110). In secondo luogo tali estensioni, per l'epoca di cui si parla, sembrano eccessive, qualora attribuite a forme di appartenenza individuale. Cfr. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 121 s. Manca, infatti, nelle fonti qualunque riferimento a uno strumento che potesse permettere l'accumulazione di una simile estensione fondiaria in 'proprietà' privata. È poi da credere che un provvedimento di questo tenore, qualora avesse avuto ad oggetto il *dominium*, avrebbe generato effetti che non sono riscontrabili nelle fonti relative alla storia delle agitazioni agrarie.

<sup>76</sup> E. LO CASCIO, *Il 'census'*, cit., 565; H. LAST, *The Servian reforms*, cit., 48: «The first purpose of the Servian reform was to introduce an organization which would include all, and not merely some, of the free and permanent inhabitants of the Ager Romanus. This was effected by substituting for the curiate system another in which domicile was the title to citizenship. The new system involved a *census* of all free residents in Roman territory, which for this purpose was divided into a number of districts (the Servian tribes), and any such resident enrolled as a Roman citizen at the thereby became one if he had not been one before».

l'assegnazione dei lotti poteva concorrere allo scopo di attribuire una qualche forma di ricchezza, sulla scia di quanto praticato dai re precedenti.

La successione *mortis causa* dell'*heres suus* nel patrimonio familiare e nell'*heredium* (e in subordine, il *familiam habere*, dell'*adgnatus* e dei *gentiles*)<sup>77</sup>, garantiva lo stabile ancorarsi del gruppo al territorio e il protrarsi nel tempo delle sue capacità economiche, in modo facilmente gestibile attraverso il censimento<sup>78</sup>.

In relazione alle assegnazioni di terra ai *cives*, non persuade la teoria di Ziolkowski<sup>79</sup>, secondo cui la riforma di Servio avrebbe

---

<sup>77</sup> Meccanismi in parte alterabili attraverso gli istituti dell'*adrogatio* e dell'*adoptio*, nonché del *testamentum*, che rappresentavano dei correttivi da utilizzare in casi particolari, e comunque sotto la supervisione della comunità. Si pensi all'ipotesi di scioglimento di un *consortium* in cui solo alcuni dei *fratres* non sarebbero penalizzati. L'*adrogatio* di uno dei *fratres* da parte di un altro, nella circostanza in cui, ad esempio, nessuno dei due avesse figli maschi in età militare, e, quindi, possibilità di ampliamento del patrimonio fondiario, poteva creare, in via 'artificiale', una *familia* più consistente, tale da riuscire a non essere declassata. Lo stesso *testamentum calatis comitiis*, che in antico sembra coincidere con l'*adrogatio*, dovette avere la stessa funzione, in vista di una futura successione. Questi meccanismi di sottoposizione alla *potestas*, propri del sistema patriarcale, svincolati dalla discendenza di sangue, ebbero precipuamente lo scopo di preservare la consistenza del patrimonio familiare. Il rimedio processuale introdotto dalle dodici tavole (*actio familiae erciscundae*) doveva servire appunto al *frater* più facoltoso (perché ad esempio, aveva più di un figlio maschio in età militare, potendo contare anche sull'apporto dei fondi attribuiti ai suoi figli) a costringere i *fratres* recalcitranti (eventualmente perché meno facoltosi) alla divisione. Cfr. G. FINAZZI, *La successione*, cit., 238, 245, ove è evidenziata la possibilità di costituire un vincolo di discendenza o agnaticio, oltre che per nascita, attraverso l'*adrogatio*.

<sup>78</sup> L. PEDRONI, *Censo*, cit., 197 ss.; E. LO CASCIO, *Il 'census'*, cit., 565 ss.; G. CLEMENTE, *I censori*, cit., 449 ss.

<sup>79</sup> A. ZIOLKOWSKI, *Storia*, cit., 45 ss.



comportato la distribuzione di *ager* gentilizio ai *patres* della *gens*<sup>80</sup>. È difficile credere che, all'indomani della formazione della *civitas* serviana, le *gentes* fossero legittimate a procedere autonomamente ad assegnazioni individuali. È chiaro infatti che nel nuovo assetto cittadino, l'*ager Romanus* venisse ad essere qualificato *publicus*<sup>81</sup>, in quanto frutto dell'impegno bellico dell'intero *populus*, benché in grossa parte ancora controllato dalle *gentes* e da esse gestito<sup>82</sup>.

Distribuire l'*ager* gentilizio in 'proprietà' ai singoli *patres* avrebbe significato annientare il potere e l'importanza della *gens* ed erodere dall'interno un sistema, come quello della *possessio* dell'*ager publicus*, strenuamente difeso per secoli dagli attacchi esterni<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Questa teoria non sembra testualmente desumibile dalle fonti, né le relative argomentazioni presentano plausibilità storica e giuridica. Cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra*, cit., 10.

<sup>81</sup> La qualificazione dell'*ager* come *publicus*/*populicus*, cioè appartenente al *populus*, all'esercito, ci rinvia ad una dimensione collettiva dell'appartenenza. Essa è preordinata alle istanze successive di assegnazione individuale ai *cives* in quanto membri del *populus*, prima ancora che della *civitas*. Soggetto titolare dell'*ager* di nuova conquista, non è più rappresentato dalla comunità gentilizia, organizzata in curie, e dalle *gentes* bensì dal *populus*. Resta comunque il controllo del territorio da parte di un soggetto collettivo. Sul punto v. le precisazioni di C.J. SMITH, *The Roman Clan: the Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge, 2006, 225 ss. e 236 ss., contro la possibilità di configurare come proprietà il rapporto delle *gentes* con il territorio.

<sup>82</sup> V. l'opinione discordante di C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The collective Ownership*, cit., 66. Nelle fonti è assente la qualifica dell'*ager* come *gentilicus*. A. MANZO, *La 'lex Licinia Sextia de modo agrorum'. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV sec. a.C.*, Napoli, 2001, 150 nt. 74.

<sup>83</sup> Per la letteratura in tema di *ager publicus* mi limito strettamente a segnalare M. WEBER, *Storia agraria romana*, Stuttgart, 1891 trad. it. Milano, 1967, 106 ss.; L. ZANCAN, '*Ager publicus*', *Ricerche di Storia e di Diritto Romano*, Padova, 1934.; F. BOZZA, *La 'possessio' dell'ager publicus*', Milano, 1936; G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus' e le norme 'de modo agrorum' fino ai Gracchi (I-III)*, in *Athenaeum*, 36, 1948, 173 ss.; ID., *Il possesso dell'ager publicus' e le norme 'de modo agrorum' fino ai Gracchi (IV-VI)* in *Athenaeum*, 37, 1949, 3 ss.; ID., *Ricerche di storia agraria*

Il patrimonio fondiario veniva, invece, limitato dall'esiguità delle assegnazioni, e attraverso lo scioglimento dei *consortia*. I rigidi meccanismi di trasmissione, con esclusione dell'alienabilità per atti *inter vivos*, ne rendevano facilmente controllabile la misura dell'eventuale ampliamento. Solo l'introduzione del valore di scambio del fondo, in età tardo-repubblicana, attraverso il requisito dell'alienabilità, segnerà il passaggio definitivo ad una forma piena di appartenenza fondiaria<sup>84</sup>.

In età arcaica, la limitatezza dei fondi si spiega alla luce della *ratio* della *lex regia* di Servio Tullio, ossia legare stabilmente al territorio il *civis* da censire, tassare e sottoporre a leva militare, attraverso uno strumento particolarmente efficace allo scopo, come l'assegnazione di terra. In un'ottica diversa non si comprenderebbe neanche il requisito dell'inalienabilità

---

*romana. La politica agraria dalla guerra Annibalica fino ai Gracchi*, in *Athenaeum*, n.s., 28, 1950, 210 ss.; A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952; D. MANTOVANI, *L'occupazione dell'ager publicus e le sue regole prima del 367 a.C.*, in *Athenaeum*, 85, 1997, 575 ss. rist. in G. TIBILETTI, *Studi di Storia agraria romana*, a cura di A. Baroni, Trento, 2007, 297 ss. Nel sistema intergentilizio la prassi consolidata era quella dell'occupazione di fatto. La *gens* pare non conoscere, originariamente, un sistema di appropriazione della terra diverso dalla *possessio*. Solo con la norma delle dodici tavole sulla successione *ab intestato* (Tab. 5.5. FIRA, I.38) sembrerebbe introdursi una sorta di tutela del patrimonio in capo ai *gentiles*. Il precetto decenvirale fa riferimento alla *familia*, cioè al patrimonio mobiliare. Nulla esclude che all'interno della *gens* fosse stabilita una quota di occupazione in capo ai singoli *patres*, come starebbe ad indicare il successivo limite imposto dalle leggi *de modo agrorum* ai possessi fondiari. V.M. TALAMANCA, *L'acquisto*, cit., 447 ss.; ID., *Elementi*, cit., 348.

Ma non abbiamo prove certe in relazione all'eventuale distribuzione di *ager* gentilizio ai membri della *gens*. Che tra i *gentiles* funzionasse un criterio, analogo a quello stabilito dalle *leges de modo agrorum* in relazione alle famiglie, resta allo stato una congettura.

<sup>84</sup> G. FRANCIOSI, *Saggi sulle forme di appartenenza patrimoniale*, in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 1078.

dell’*heredium* e il permanere delle forme di sfruttamento del suolo occupatorio.

Il patrimonio fondiario era, dunque, in origine, opportunamente circoscritto. Ciò determinò la necessità del *consortium*, in virtù della nuova organizzazione timocratica. Nelle innovazioni di Servio Tullio dimorano certo i prodromi della crisi dell’apparato gentilizio (che dietro il paravento della solidarietà nascondeva le usurpazioni interne al sistema e, di conseguenza, l’accumulazione della ricchezza in mano aristocratica), ma si intravedono le radici del *consortium* familiare, sorto, in qualche modo, ad imitazione del sistema comunitario proprio delle *gentes* arcaiche<sup>85</sup>.

La cosiddetta ‘proprietà gentilizia’, testimoniata dalla norma di Tab. 5.5, sembrerebbe a sua volta modellarsi sul *consortium* familiare. La finalità è infatti (almeno apparentemente<sup>86</sup>) la stessa: la conservazione del patrimonio (*familia*) all’interno del gruppo<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> B.G. NIEBUHR, *Römische Geschichte*<sup>2</sup>, Berlin, 1853, 436 ss.; TH. MOMMSEN, *Le Droit public romain*, VI.I, Paris, 1889, rist. 1985, 23 ss.; P. DE FRANCISCI, *Primordia*, cit., 173 s.; G. DIÒSDI, *Ownership in ancient and preclassical Roman Law*, Budapest, 1970, 31 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La terra*, cit., 15; ID., *Roma*, cit., 79. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 46. Sull’avversione dei *patres* alle distribuzioni serviane v. Liv. 1.46.1-2. Cfr. C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *The collective Ownership*, cit., 73.

<sup>86</sup> La previsione decemvirale, a favore del patriziato, appare quasi preordinata a favorire le usurpazioni individuali, all’interno del clan. Cfr. M. TALAMANCA, *L’acquisto*, cit., 447 ss.; ID., *Elementi*, cit., 348.

<sup>87</sup> FIRA, I.38. A tal proposito, più che al «riespandersi di un’antica forma di proprietà collettiva gentilizia» (così G. FRANCIOSI, *Gentiles familiam habento*, cit., 38) penso all’emersione di una nuova forma di appartenenza in capo ai *gentiles*, confluiti tra i successibili *ab intestato*, in subordine ai familiari. Una conquista, dunque, delle *gentes* nell’ambito dell’organizzazione unitaria della *civitas*, sancita in forma scritta dal precetto decemvirale.

La *gens* era ormai entrata nella sua fase aristocratica, con l'esigenza di costruire famiglie economicamente e politicamente forti, sebbene all'interno del gruppo madre, le cui risorse e istituzioni cominciavano a essere usurpate dalle famiglie, così da modificare l'originario carattere solidaristico e collettivo del clan<sup>88</sup>. Ciò che matene coeso il patriziato fu la duplice spinta verso l'accaparramento di posizioni individuali di prestigio all'interno della *gens* e la parallela costruzione di una posizione, altrettanto privilegiata, quale gruppo familiare in sé.

La disposizione decemvirale sulla successione *ab intestato* risponde all'esigenza di tutelare e garantire la consistenza patrimoniale delle diverse formazioni sociali, in maniera congruente rispetto alla rilevanza da esse assunta nell'ambito della *civitas*: *heres*/famiglia in senso stretto (*proprio iure*); *adgnatus proximus*/*consortium* (*familia communi iure*); *gentiles*/clan gentilizio<sup>89</sup>.

---

<sup>88</sup> G. FRANCIOSI, *Corso*, cit., 27.

<sup>89</sup> In parte della dottrina è abbastanza consolidata l'idea che il *consortium* preceda la formazione della famiglia *proprio iure* e ne accompagni l'emersione, venendosi a porre come fase di transizione tra il regime della comunione gentilizia e l'emersione della 'proprietà' individuale. G. DIÒSDI, *Ownership*, cit., 43 ss. Secondo L. MONACO, *'Hereditas'*, cit., 47 il *consortium* avrebbe posto un limite alla 'proprietà' collettiva della *gens*, rappresentando un passaggio necessario per giungere a una trasmissione individualistica dei beni.

A me sembra, però, che il *consortium* familiare avrebbe potuto costituire un limite solo qualora avesse avuto ad oggetto una parte del patrimonio gentilizio: dovremmo pertanto accettare l'idea di una divisione patrimoniale interna alla *gens*. Io credo che le usurpazioni interne al clan da parte di singole famiglie dovessero essere comunque limitate e riguardare, oltre che il patrimonio mobiliare, la *possessio* di parte dell'*ager* di pertinenza della *gens*, mentre, la qualifica di *ager publicus* (o quanto meno di terra comune ai membri di una singola *gens*) delle terre gentilizie, molto probabilmente, non ne permettesse l'assegnazione individuale, mediante decreto gentilizio. Questa ipotesi andrebbe infatti contro le logiche stesse del sistema della *possessio* comunitaria, da cui certamente scaturiva il regime dell'*ager publicus*. Sul punto v. L.

L'ordine in cui viene presentata la sequenza delle successioni *ab intestato* riflette, a mio avviso, quello della rilevanza sociale e politica di esse, al momento della redazione della legge<sup>90</sup>.

Ritengo infatti che la costituzione del *consortium* presupponga certamente l'esistenza della *familia proprio iure* e, ovviamente, di un

---

CAPOGROSSI COLOGNESI, *'Ager publicus' e 'ager gentilicius' nella riflessione storiografica moderna*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 101 nt. 4; ID., *Proprietà e signoria in Roma antica*, I, Roma, 1994, 93 ss. Ipotizzare una spartizione interna alla *gens* risolverebbe la spinosa questione della legittimazione dei clan alla spartizione di terra tra i singoli *gentiles* (ed eventualmente i *clientes*), in un sistema cittadino, caratterizzato da un potere centrale, come quello monarchico. Non è questa la sede in cui potere affrontare l'argomento, motivo per il quale mi limito a porre dubitativamente un paio di osservazioni: è verosimile che un provvedimento di questa portata avrebbe potuto creare delle tensioni interne di cui le fonti non sembrano, in verità, informarci; inoltre, nella tormentata storia delle agitazioni agrarie, non pare che i patrizi abbiano mai appoggiato le richieste plebee di assegnazioni individuali di terra pubblica; al contrario, dalle fonti emerge come essi difendessero strenuamente il regime della *possessio* dell'*ager publicus*, che tutto sommato continuava a funzionare, anche dopo la riforma, e anzi fungeva da modello per le famiglie, le quali, infatti, ricorsero a un istituto a carattere comunitario, come il *consortium*, per tutelare la propria posizione economica, sociale e politica, all'interno dell'ordinamento centuriato. Cfr. A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto*, cit., 299 ove è espresso il concetto che nella fase precivica, caratterizzata da un regime di 'proprietà collettiva', non fosse consentito ai titolari del patrimonio disporre dei beni, privandone la comunità, nell'interesse della quale andava conservato.

<sup>90</sup> Non credo, infatti, indiscutibilmente provato il rapporto di precedenza storica tra *consortium* e 'proprietà' individuale, sulla base dell'ordine in cui le dodici tavole trattano le norme sulla successione intestata, che si presenterebbe invertito, rispetto all'ordine in cui i vari gruppi si affermarono a livello istituzionale. Sul punto v. soprattutto G. FRANCIOSI, *Preesistenza della 'gens' e 'nomen gentilicium'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, Napoli, 1984, 48; ID., *Clan*, cit., 276; ID., *La versione retorica e la versione giuridica di due disposizioni delle XII tavole*, in *Ius Antiquum* 2.10, 2002, 36 e ora in *Opuscoli. Scritti di G. Franciosi*, III, Napoli, 2012, 989; ID., *Corso*, cit., 28.

patrimonio familiare che, almeno per quello che riguarda la componente immobiliare, consiste nell'insieme dei singoli lotti assegnati ai maschi adulti<sup>91</sup>. L'*heredium* è costituito dall'unione delle singole *sortes*, amministrare unitariamente dal *pater* fino alla sua morte, dopo la quale si rende necessaria la costituzione del *consortium*.

L'unione dei discendenti sotto la *potestas* unitaria del *pater* è connaturata, ancor più che alle esigenze relative alla conduzione dell'azienda domestica, al tenore della riforma timocratica, sebbene assegnazioni ai *cives (sui iuris)* e non) di piccoli lotti a scopo abitativo fossero avvenute anche prima<sup>92</sup>.

Si può dire, in conclusione, che la genesi della più antica forma di appartenenza immobiliare, l'*heredium*, e con essa la necessità del *consortium* ereditario, può verosimilmente essere ricondotta proprio alla grande opera di riorganizzazione cittadina di Servio Tullio<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Lo scopo della riforma timocratica fu quello di creare una base omogenea della società, facilmente gestibile ai fini del censimento, della leva e dell'imposizione tributaria. La *gens* era un organismo autocratico, non riusciva a rappresentare organicamente l'intera cittadinanza. Per questo motivo, molto probabilmente, fu scelta, come cellula di base del nuovo ordinamento, la famiglia, gruppo sorto storicamente dall'esigenza della privatizzazione della ricchezza. Cfr. G. FRANCIOSI, *Corso*, cit., 321 s.

La famiglia di coppia, già affermata, sia internamente al gruppo gentilizio, che fuori, con la legge di Servio Tullio viene riconosciuta come aggregazione sociale naturalmente capace di esprimere la totalità della cittadinanza ed utilizzata come base economica della riorganizzazione cittadina. Cfr. H. LAST, *The Servian reforms*, cit., 48.

<sup>92</sup> Plut. *Rom.* 17.2; Dion. 2.55.6; 2.62.4; 3.1.5; Varr. *r.r.* 1.10.2; Cic. *de rep.* 2.14.26; Zonar. 7.5 (Dindorf pp. 100.32-101.1).

<sup>93</sup> Liv. 1.42.4-5; Dion. 4.15.5; 4.19.1-2; 5.75.3, Flor. 1.2.8; Eutrop. 1.7. Fino ad allora, i plebei erano militarmente alleati con i *Quirites*, ma estranei o, comunque, non pienamente sottoposti al controllo esercitato dalle *gentes*, attraverso il sistema delle curie. V.G. GROSSO, *Schemi giuridici e società nella storia*

## ABSTRACT

Alla luce del tenore delle riforme ascritte a Servio Tullio, in particolare, l'introduzione del censo e la riorganizzazione cittadina su base timocratica, è indagato il legame tra *heredium* e *consortium ercto non cito*, che sembra essere molto stretto e assai antico. La prima forma di appartenenza individuale della terra, analizzata a partire dalla norma delle dodici tavole sulla successione *ab intestato*, rappresenta un'interessante chiave di lettura per la storia dell'emersione della famiglia romana, come cellula fondamentale dell'organizzazione cittadina, in connessione con l'inizio del declino della *gens*.

The link between *heredium* and *consortium ercto non cito*, which seems to be very close and very ancient, is investigated, in the light of the contents of the reformatations ascribed to Servio Tullio, especially, the introduction of the *census* and the timocratical city reorganization. The first form of individual property of land, analyzed starting from the norm of the Twelve Tables on intestate succession, represents an essential point in the history of the rising of the Roman family, as a fundamental cell of the city organization, in connection with the beginning of the decline of the *gens*.

---

*del diritto privato romano. Dall'epoca arcaica alla giurisprudenza classica: diritti reali e obbligazioni*, Torino, 1970, 153 nt. 13.

Parole chiave

*Heredium; consortium exco non cito; proprietà gentilizia; successione ab intestato; familia; pater familias*

AMALIA FRANCIOSI

Ricercatore di Diritto Romano

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

E-mail: [amalia.franciosi@unicampania.it](mailto:amalia.franciosi@unicampania.it)



